



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 63 DEL 28-12-2021**

Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 19:35, in San Pietro di Feletto, nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, regolarmente consegnata, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Rizzo Maria Assunta	P	Casagrande Loretta	P
Dalto Loris	P	Sartor Luigino	P
Ceschin Fabiana	P	De Carlo Bortolo	P
Botteon Cristiano	P	Cesca Giovanni	P
Pompeiano Linda	P	Casagrande David	P
Comuzzi Giorgio	P	Collodel Vladimiro	P
Meneghin Claudia	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.

La Sig.ra Rizzo Maria Assunta, in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierno ordine del giorno.

Nel rispetto delle disposizioni di contenimento del contagio COVID-19, i Consiglieri Comunali ed il pubblico sono stati posizionati ad una distanza interpersonale di almeno un metro, muniti di mascherina e con disponibilità di gel igienizzante. Prima dell'accesso alla sala consiliare è stato verificato il possesso del Green Pass e rilevata la temperatura corporea.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

SINDACO. Passiamo, quindi, al punto 7: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175”. Anche per la trattazione di questo punto, cedo la parola all’Assessore Comuzzi. Prego.

ASSESSORE COMUZZI GIORGIO. Il Testo Unico in materia di società partecipate prevede che i Comuni procedano ad una ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno, relativamente all’anno precedente. Questa ricognizione ordinaria, per quanto riguarda il Comune di San Pietro di Feletto, riprende i contenuti della revisione straordinaria, che è stata effettuata, come previsto dal Testo Unico, entro il 30 settembre 2017. In quella sede, è stata fatta una ricognizione di tutte le società detenute dal Comune di San Pietro di Feletto, sia dirette che indirette, e si è proceduto poi all’esame per la razionalizzazione delle partecipazioni dirette escludendo quelle indirette perché detenute da società sulle quali il Comune non ha il controllo. Analoga procedura si è seguita per la ricognizione ordinaria al 31.12.2017, effettuata con deliberazione consiliare n. 63 del 27.12.2018. Per quanto riguarda le partecipazioni dirette il Comune è socio della Asco Holding S.p.A., di Piave Servizi S.p.A., del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, del Consiglio Bacino Sinistra Piave e del CIT, Consorzio Servizi di igiene del territorio, e ha una serie di partecipazioni indirette in Asco Holding, in Piave Servizi e in CIT. La rilevazione riguarda Asco Holding e Piave Servizi in quanto la norma esclude dalla rilevazione quelli che sono gli organismi che non hanno forma societaria. E’ rilevata anche la partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl detenuta tramite Piave Servizi S.p.A. essendo quest’ultima controllata dal Comune per effetto di patti parasociali. Per quanto riguarda la Piave Servizi, si conferma quanto deciso in sede di revisione straordinaria, ossia il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge il Servizio idrico integrato, quindi servizio di interesse generale che risponde ai fini istituzionali dell’Ente e, pertanto, in linea con la norma. Per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl, essendo il fatturato medio del triennio precedente al 31/12/2020 inferiore a quanto richiesto dal TUSP, la società dovrebbe essere oggetto di razionalizzazione, circostanza che viene però esclusa da Piave Servizi che considera strategiche le attività esercitate dalla partecipata, che peraltro risulta in utile in tutti gli esercizi. La partecipazione infinitesimale del Comune rende ininfluente qualsiasi scelta autonoma, per cui si procederà ad evidenziare la necessità di razionalizzazione della partecipata Viveracqua Scarl nelle sedi deputate. Per quanto riguarda infine Asco Holding, nella revisione straordinaria era previsto che, mancando il requisito dei dipendenti, si procedesse ad una fusione o, in mancanza, ad alienazione delle partecipazioni. Va però rilevato che nel tempo Asco Holding ha messo in campo una serie di azioni al fine di garantire il rispetto del T.U.S.P.: ha approvato modifiche statutarie indirizzate a fare in modo che la società assuma il ruolo di holding pura, per la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A.; ha provveduto all’assunzione di personale e all’istituzione di un’assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinare l’azione collettiva in sede di assemblea generale. Inoltre l’Assemblea generale dei soci di Asco Holding nella seduta del 21.09.2021 ha deciso la cessione a terzi della partecipazione detenuta nella controllata Asco TLC Spa mediante a una procedura pubblica. Va anche rilevato che la società presenta nell’ultimo triennio, e non solo, risultati positivi di gestione. Quest’ultimo dato è rilevante in quanto, a seguito di modifiche del TUSP, è prevista, fino al 2022, la possibilità per i Comuni di non cedere le quote di società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, per cui, nulla osta al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quanto meno fino al 31/12/2022 senza alcuna misura di razionalizzazione. Conclusivamente, considerate le modifiche statutarie e la trasformazione di governance in atto, si conferma, alla data del 31/12/2020, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione. In ogni caso, qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito

di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendono confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017, vale a dire fusione o, in mancanza, alienazione delle partecipazioni. Sulla proposta di delibera si è espresso favorevolmente il Revisore dei Conti.

SINDACO. Grazie, Assessore. Chiedo se ci sono interventi. Prego, Consigliere Cesca.

CONSIGLIERE CESCA GIOVANNI. Solo una curiosità. Il Comune di San Pietro in Feletto è rappresentato in qualche organo direttivo, in qualche Consiglio di Amministrazione, di questi Consorzi dell'acqua piuttosto che dei rifiuti o del gas?

ASSESSORE COMUZZI GIORGIO. No. Nell'assemblea.

SINDACO. No. Nell'assemblea, ma non c'è... Nel direttivo lei dice? All'interno del direttivo? No, nel direttivo no.

CONSIGLIERE CESCA GIOVANNI. In nessun Consorzio?

SINDACO. Siamo noi come assemblea dei Sindaci.

CONSIGLIERE CESCA GIOVANNI. Va bene, ma quelli partecipano tutti i Comuni.

SINDACO. Sì, sì, sì.

CONSIGLIERE CESCA GIOVANNI. Grazie.

SINDACO. Chiedo se ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, perciò metto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da mantenere senza interventi di razionalizzazione e quelle da assoggettare ad interventi di razionalizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.9.2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute”* con la quale si è provveduto ad effettuare la suddetta ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

RICORDATO che, in sede di revisione straordinaria, sono state assunte le seguenti determinazioni:

- è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi Srl, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risultava priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicuri la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.9.2018 avente ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - stato di attuazione*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 27.12.2018 avente ad oggetto “*Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 110. Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 30.12.2019 avente ad oggetto “*Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute e monitoraggio piano di razionalizzazione al 31.12.2018.*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020 avente ad oggetto “*Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175*”;

POSTO che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

VISTI gli “*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*” emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP con riferimento alla data del 31/12/2020;

DATO ATTO che si conferma funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente la partecipazione in Piave Servizi S.p.A., per le motivazioni indicate nella deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

PRECISATO, in merito ad Asco Holding S.p.A., nella quale il Comune detiene attualmente 323.244 azioni, pari al 0,3296565%:

- che le modifiche statutarie, proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell’assemblea straordinaria dei soci, allo stato pienamente efficaci, sono indirizzate a fare in modo che la società Asco Holding S.p.A. assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa;
- con nota del 14.12.2020, pervenuta al prot. comunale n. 14949 del 15.12.2020, il Comune viene informato circa alcune attività poste in essere dalla società (tra le altre, istituzione assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinare l’azione collettiva in sede di assemblea generale, approvazione di un testo di policy per la selezione del personale e assunzioni di personale) al fine di garantire il rispetto del T.U.S.P.;
- con propria deliberazione n. 35 in data 30.7.2021 si è espresso indirizzo favorevole all’opzione strategica di valorizzazione della partecipazione detenuta da Asco Holding Spa nella controllata Asco TLC Spa mediante cessione a terzi della partecipazione attraverso una procedura pubblica ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016;
- che la società presenta nell’ultimo triennio, e non solo, risultati positivi di gestione, come esposto nell’allegato A) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che, alla luce delle predette modifiche statutarie ed alla trasformazione di governance in atto, si conferma, alla data del 31/12/2020, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

PRECISATO, comunque, che qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendono confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

VISTO l'art. 24, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 175/2016, introdotto dall'art. 1, comma 723 della legge 30/12/2018 n. 145, il quale dispone che *“a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31/12/2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (ndr relative all'obbligo di alienazione ed alla sospensione dei diritti sociali) non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*;

VISTO l'art. 24, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 175/2016, inserito dall'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 25.5.2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.7.2021 n. 106, il quale prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino fino al 31/12/2022;

RITENUTO, in ogni caso, che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 24, comma 5-bis e 5-ter, del D.Lgs. n. 175/2016, nulla osti al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quanto meno fino al 31/12/2022;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli *“organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili”* (art. 2, comma 1, lett. l). Non sono, pertanto, oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo ente, il Consorzio per i servizi di igiene del territorio – C.I.T.;

VISTE le definizioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e, in particolare, quelle di “controllo” (lett. b), di “controllo analogo” (lett. c), di “controllo analogo congiunto” (lett. d) e di “partecipazione indiretta” (lett. g);

RILEVATO che la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di San Pietro di Feletto, di cui alla deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017 e le successive revisioni ordinarie, sono avvenute in ragione delle suddette definizioni;

DATO ATTO, pertanto, che:

- non sono oggetto di ricognizione ordinaria tutte le società indirette possedute attraverso Asco Holding S.p.A., come da organigramma contenuto nell'allegato A), in quanto al 31/12/2020 il Comune non esercitava il controllo sulla società veicolo e non sussistevano patti parasociali o accordi di alcun genere fra i soci tali da vincolare tutti i soci pubblici ad addivenire a decisioni unanimi, essendo l'Assemblea dei Soci Pubblici, di cui all'art. 21 dello Statuto, *“organismo consultivo”* e non sussistono comportamenti concludenti tali da rientrare nella più ampia nozione di controllo analogo (ad esempio affidamenti in house a qualche società del gruppo);
- è oggetto di ricognizione ordinaria la società indiretta Vivereacqua Scrl, posseduta attraverso Piave Servizi S.p.A., società controllata dal Comune, pur detenendone quest'ultimo una quota di partecipazione prossima allo zero; in relazione alla società Vivereacqua Scrl si rileva quanto segue:
 - al 31/12/2020 la società presentava un numero di dipendenti (2) inferiore agli amministratori, (3), ma la casistica risulta già superata alla data di redazione del presente atto, giusta nota della Società Piave Servizi S.p.A. n. 35.484 in data 14/12/2021, pervenuta al prot. comunale n. 15.714 del 14/12/2021;
 - il fatturato medio del triennio precedente al 31/12/2020 risultava inferiore a quanto richiesto dall'art. 20, comma 2, lett d), del D.Lgs n. 175/2016;
 - la società Viveracqua Scrl rientrerebbe, pertanto, nella fattispecie di adozione di specifico piano di razionalizzazione, che viene però escluso dalla società Piave Servizi S.p.A. per il ruolo strategico rivestito dalle attività esercitate dalla partecipata e dalla circostanza che *“la società risulta in utile in tutti gli esercizi”*, come specificato nella predetta nota;

ATTESO che la partecipazione infinitesimale di questo Comune alla società Piave Servizi S.p.A. e conseguentemente all'indiretta Viveracqua Scarl rendono ininfluenti qualsiasi scelta autonoma per cui il Comune di San Pietro di Feletto procederà ad evidenziare la necessità di razionalizzazione della partecipata Viveracqua Scarl nelle sedi deputate per il controllo analogo congiunto per l'adozione delle misure adeguate;

VISTO l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto dal documento di cui al citato indirizzo Mef, nel quale sono indicate tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, del Comune e, in particolare, quelle soggette alla revisione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza, stante il termine del 31 dicembre 2021 per l'approvazione della presente revisione ordinaria, come disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 13, votanti n. 13,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) DI APPROVARE l'elenco di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di San Pietro di Feletto alla data del 31 dicembre 2020, contenuto nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che la razionalizzazione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa, nonché la società partecipata indiretta Viveracqua Scarl, posseduta attraverso Piave Servizi S.p.A., società controllata dal Comune;

4) DI APPROVARE l'esito della ricognizione effettuata alla data del 31 dicembre 2020, come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5) DI CONFERMARE, quindi, il mantenimento della propria partecipazione in Piave Servizi S.p.A., trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;

6) DI DARE ATTO che, per quanto attiene la partecipazione indiretta detenuta nella società Viveracqua Scarl, per il tramite della società Piave Servizi S.p.A., soggetta a controllo analogo congiunto, stante l'infinitesima partecipazione dell'ente ad entrambe le società come esposto in premessa, non si ritiene di adottare alcuna misura autonoma di razionalizzazione, evidenziando nelle sedi deputate al controllo analogo congiunto la necessità di improntare adeguate misure di razionalizzazione conseguenti in particolare al mancato possesso del requisito dei cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 175/2016;

7) DI DARE ATTO che la partecipazione in Asco Holding S.p.A. risulta strategica per il Comune, pertanto, a seguito delle intervenute modifiche statutarie e della trasformazione di governance societaria in atto, si conferma, alla data del 31/12/2020, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

8) DI PRECISARE che qualora le predette modifiche statutarie e le attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendono confermate le misure di razionalizzazione approvate con la deliberazione consiliare di revisione straordinaria n. 31 del 29.9.2017;

9) DI DARE ATTO che, in ogni caso, ricorre la fattispecie di cui all'art. 24, commi 5-bis e 5-ter, del D.Lgs. n. 175/2016, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quanto meno fino al 31/12/2022;

10) DI DARE ATTO, infine, che l'esito della revisione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato al M.E.F. ed alla Corte dei Conti, ai sensi degli indirizzi di cui in premessa.

INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 13, votanti n. 13,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Rizzo Maria Assunta

*La firma digitale è stata apposta sul documento originale
informatico ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005.*

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Pol Martina

*La firma digitale è stata apposta sul documento originale
informatico ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005.*

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUPS)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020

1. Introduzione

La situazione delle partecipate detenute al 31/12/2020 è la seguente:

Denominazione sociale	Tipo (diretta o indiretta)	Società veicolo (in caso di indiretta)	%
ASCO HOLDING SPA	Partecipata - Diretta		0,3296565%
Ascopiave SpA	Partecipata – Indiretta I livello	Asco Holding SpA	0,1715631%
AscoTlc SpA	Partecipata – Indiretta I livello	Asco Holding SpA	0,2999874%
Bim Piave Nuove Energie	Partecipata – Indiretta I livello	Asco Holding SpA	0,0329657%
Alvermann Srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Holding SpA	0,3296565%
AP Reti Gas SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,1715631%
Edigas SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,1715631%
Asco Energy SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,1715631%
Ap Reti Gas Nord Est SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,1715631%
Ap Reti Gas Rovigo Srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,1715631%
Ap Reti Gas Vicenza SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,1715631%
Acsn Agam SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,0085782%
Hera Comm SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,0051469%
Cart Acqua Srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,1715631%
Cogeide SpA	Partecipata – Indiretta III livello	Cart Acqua Srl	0,0314475%
Estenergy SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,0823503%
Ascotrade SpA	Partecipata – Indiretta III livello	Estenergy SpA	0,0732918%
Etra Energia Srl	Partecipata – Indiretta III livello	Estenergy SpA	0,0419987%
Sinergie Italiane Srl	Partecipata – Indiretta III livello	Estenergy SpA	0,0254792%
Hera Comm Nordest Srl	Partecipata – Indiretta III livello	Estenergy SpA	0,0823503%
Asm Set Srl	Partecipata – Indiretta III livello	Estenergy SpA	0,0403516%
Blue Meta SpA	Partecipata – Indiretta III livello	Estenergy SpA	0,0823503%
Ascopiave Energie SpA	Partecipata – Indiretta III livello	Estenergy SpA	0,0823503%
PIAVE SERVIZI SRL	Partecipata - Diretta		0,0119%
Viveracqua Scarl	Partecipata – Indiretta I livello	Piave Servizi Srl	0,0009%
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	Partecipata - Diretta		0,64%
CONSIGLIO BACINO SINISTRA PIAVE	Partecipata - Diretta		1,8%
CIT - CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO	Partecipata - Diretta		1,8%
SAVNO Srl	Partecipata – Indiretta I livello	Consorzio Servizi di Igiene del Territorio	1,08%
ECOPROGETTO SRL	Partecipata – Indiretta II Livello	SAVNO SRL	0,0216%
BIOMAN SpA	Partecipata – Indiretta I livello	Consorzio Servizi di Igiene del Territorio	0,018%

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 29 settembre 2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016, assumendo le seguenti determinazioni:

- è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi Srl, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge,
- si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risulta priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicuri la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione;

In merito ad Asco Holding S.p.A., sulla quale il Comune di San Pietro di Feletto non esercita il controllo, il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P. non ha trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie.

A fronte del contenzioso che ha coinvolto diversi Comuni soci in merito alle misure di razionalizzazione da adottare, nel corso del 2018 la società ha avviato un processo di riassetto e, a tal fine, in data 23 luglio 2018, l'assemblea straordinaria dei soci ha votato a maggioranza delle modifiche statutarie indirizzate a fare in modo che la società Asco Holding SpA assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave SpA, quotata in borsa.

Asco Holding SpA, con nota del 14/12/2020, pervenuta al prot. comunale n. 14949 del 15/12/2020, ha informato il Comune circa alcune attività poste in essere dalla società (tra le altre, istituzione assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinare l'azione collettiva in sede di assemblea generale, approvazione di un testo di policy per la selezione del personale e assunzioni di personale) al fine di garantire il rispetto del T.U.P.S.;

Alla luce delle predette modifiche statutarie ed alla trasformazione di governance in atto, si conferma, alla data del 31/12/2020, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.

In ogni caso, qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding SpA, a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendono confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29/09/2017.

Va comunque tenuto in considerazione l'art 24, comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 723 della legge 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che *"a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31/12/2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (ndr relative all'obbligo di alienazione ed alla sospensione dei diritti sociali) non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*, nonché il successivo comma 5-ter, del D.Lgs. n. 175/2016, inserito dall'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 25.5.2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.7.2021 n. 106, il quale prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino fino al 31/12/2022.

Stante quanto sopra, e considerato che la società Asco Holding SpA presenta nel triennio 2013-2015, ed anche negli anni successivi, risultati positivi di gestione, e che quindi ricorre la fattispecie di cui al citato art. 24, commi 5-bis e 5-ter del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene che nulla osti al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding SpA, quanto meno fino al 31/12/2022.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASCO HOLDING SPA	03215740261	0,3296565%	MANTENIMENTO	Qualora le modifiche statutarie e attività poste in essere dalla Società non dovessero risultare sufficienti, si confermano le misure di razionalizzazione approvate con del. C.C. n. 31 del 29.09.2017
PIAVE SERVIZI SRL	03475190272	0,0119%	MANTENIMENTO	Servizi idrici
CONSIGLIO BACINO VENETO ORIENTALE	03691070266	0,64%	NON SOGGETTA	
CIT - CONSORZIO SERIZI IGIENE DEL TERRITORIO	03074600267	1,8%	NON SOGGETTA	
CONSIGLIO BACINO SINISTRA PIAVE	91041100263	1,8%	NON SOGGETTA	

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

ASCO HOLDING SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASCOPIAVE SPA	03916270261	52,043%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
ASCO TLC SPA	03553690268	91,00%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	04020760262	10,00%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO

ALVERMANN SRL	04184710269	100,00%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
---------------	-------------	---------	--------------	-------------------

Le partecipazioni indirette sopra esposte non sono partecipazioni detenute per il tramite di una società/organismo soggetti a controllo del Comune, pertanto non sono oggetto di razionalizzazione.

Si precisa, infatti, che non esistono patti parasociali o accordi fra soci tra i soci pubblici vincolanti tali da configurare esercizio di controllo congiunto.

PIAVE SERVIZI SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VIVERACQUA SCARL	04042120230	7,28%	MANTENIMENTO	

CIT - CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SAVNO SRL	03288870276	1,08%	NON SOGGETTO	
BIOMAN SpA	02601751205	0,018%	NON SOGGETTO	

I consorzi tra comuni che non rivestono forma societaria rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione del testo unico sulle società partecipate e pertanto sono tenuti ad adottare i propri piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Si procede di seguito pertanto con l'analisi delle partecipate sottoposte a ricognizione:

ASCO HOLDING SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING SPA
Data di costituzione della partecipata	1996
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

- Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	TREVISO
Comune	PIEVE DI SOLIGO
CAP*	31053
Indirizzo*	VIA VERIZZO, 1030
Telefono*	0438 980098
FAX*	0438 82096
Email*	ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.2 – attività delle società di partecipazione (holding)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

- Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
- Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	78.638,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 di cui 3 effettivi e 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	71.941,00

NOME DEL CAMPO	31/07/2020**	31/07/2019**	2018	2017	2016
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	25.572.820	99.545.775	27.252.583	27.354.325	21.983.884

**NOTA: I risultati d'esercizio dall'anno 2020 sono chiusi al 31 luglio, in quanto nell'assemblea degli azionisti di Asco Holding S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria del 10 luglio 2019 è stato stabilito che gli esercizi della società vengano chiusi al 31 luglio anziché al 31 dicembre di ogni anno.

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO	31/07/2020**	31/07/2019**	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	8,00	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.704,00	11.468,00	376.864,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
C15) Proventi da partecipazioni	26.931.368,00	102.218.338,00	25.975.657,00
C16) Altri proventi finanziari	107.551,00	16.134,00	38.161,00
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	710.595,00	0,00	1.957.713,00
---	------------	------	--------------

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,3296565%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	
Società controllata da una quotata	
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	

Note*	La società ha avviato trasformazioni societaria e di governance. Qualora le modifiche statutarie e le attività poste in essere da Asco Holding SpA non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si confermano le misure di razionalizzazione approvate con Deliberazione C.C. n. 31 del 29.09.2017
--------------	---

PIAVE SERVIZI SRL

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03475190272
Denominazione	PIAVE SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	CODOGNE'
CAP*	31013
Indirizzo*	VIA F. PETRARCA, 3
Telefono*	0438 795743
FAX*	0438 795752
Email*	piaveservizi@legalmail.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 – Raccolta, trattamento e fognatura di acqua
Attività 2	37.00.00 – Gestione delle reti fognarie
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	sì
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	179
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	73.134,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 sindaci effettivi e 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	68.600,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.366.023,00	1.555.830,00	1.272.573,00	3.017.852,00	1.847.090,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	37.119.603,00	36.133.639,00	34.730.924,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.089.872,00	4.248.042,00	1.605.336,00
di cui Contributi in conto esercizio	38.425,00	17.140,00	0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0119%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato e prestazione di altri servizi connessi con il servizio idrico integrato.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa.

VIVERACQUA SCARL

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	VIVERACQUA S.C. A R.L.
Data di costituzione della partecipata	2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VERONA
Comune	VERONA
CAP*	37133
Indirizzo*	VIA LUNGADIGE GALTAROSSA, 8
Telefono*	
FAX*	
Email*	segreteria@pec.viveracqua.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	46.19.04 – gruppi di acquisto, mandatarî agli acquisti, buyer
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.936,00	2.566,00	1.152,00	824,00	5.173,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.112.776,00	749.958,00	562.384,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	30.442,00	10.745,00	1,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	03475190272
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	PIAVE SERVIZI SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	7,28%

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	Centrale di committenza.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa.

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REVISORE UNICO

Verbale n. 23/P

Data 22/12/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre, il sottoscritto Renato Murer, nominato con decorrenza 15.02.2021 Revisore dei Conti del Comune di SAN PIETRO DI FELETTO, ha esaminato presso il proprio studio, in San Donà di Piave (VE) – Via 13 Martiri n. 88, la documentazione ricevuta a mezzo e-mail in data 21.12.2021, relativa alla proposta di deliberazione consiliare n. 65 del 16.12.2021 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175".

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre, n. 174, il quale al comma 1, lettera b), n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione e partecipazione a organismi esterni;

Posto che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 65 del 16.12.2021 e relativo allegato, con la quale si approva la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100;

Considerato che il citato D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli *"organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili"* (art. 2, comma 1, lett. l) e che pertanto non sono oggetto di razionalizzazione organismi partecipati quali Consorzi e Consigli di Bacino;

Viste le definizioni previste dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016 e, in particolare, quelle di "controllo" (lett. b), di "controllo analogo" (lett. c), di "controllo analogo congiunto" (lett. d) e di "partecipazione indiretta" (lett. g);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.9.2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute"* con la quale il Comune di San Pietro di Feletto ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, che ha interessato le sole partecipazioni dirette, non ricorrendo la fattispecie di società a partecipazione indiretta detenuta dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo, e con la quale:

- è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.), trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risultava priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicurasse la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione;

Preso atto che, rispetto alla verifica straordinaria 2017 approvata con la richiamata deliberazione C.C. n. 31 del 29.9.2017, con riferimento ad Asco Holding S.p.A., sono intervenute modifiche statutarie allo stato pienamente efficaci, individuate per far sì che la società assuma il ruolo di holding pura - ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa - e avviate modifiche di governance, alla luce delle quali l'Ente conferma, alla data del 31/12/2020, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ;

Precisato che, qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, l'Ente intende confermare le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

Preso atto che sono anche oggetto di ricognizione ordinaria:

- la società Piave Servizi S.p.A., sulla quale il Comune esercita il controllo analogo congiunto, che viene confermata come funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per le motivazioni indicate nella deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;
- la società Vivereacqua Scrl, posseduta attraverso Piave Servizi S.p.A. (partecipazione indiretta), pur detenendo il Comune una quota di partecipazione prossima allo zero, e in relazione alla quale l'Ente rileva quanto segue:

- o al 31/12/2020 la società presentava un numero di dipendenti (2) inferiore agli amministratori, (3), ma la casistica risulta già superata alla data di redazione del presente atto, giusta nota della Società Piave Servizi S.p.A. n. 35.484 in data 14/12/2021, pervenuta al prot. comunale n. 15.714 del 14/12/2021;
- o il fatturato medio del triennio precedente al 31/12/2020 risultava inferiore a quanto richiesto dall'art. 20, comma 2, lett d), del D.Lgs n. 175/2016;
- o la società Viveracqua Scrl rientrerebbe, pertanto, nella fattispecie di adozione di specifico piano di razionalizzazione, che viene però escluso dalla società Piave Servizi S.p.A. per il ruolo strategico rivestito dalle attività esercitate dalla partecipata e dalla circostanza che "la società risulta in utile in tutti gli esercizi", come specificato nella predetta nota.

Su tale ultimo aspetto il Comune di San Pietro di Feletto ritiene di non adottare alcuna misura autonoma di razionalizzazione, ritenendo comunque di evidenziare nelle sedi deputate al controllo analogo congiunto la necessità di improntare adeguate misure di razionalizzazione conseguenti in particolare al mancato possesso del requisito dei cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 175/2016.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta

VISTI

- il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare gli artt. 20 e 24, commi 5-bis e 5-ter;
- il decreto legislativo 16.06.2017 n. 100 (Decreto correttivo);

PRESO ATTO

del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147/bis del TUEL a firma del Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

i contenuti della proposta di deliberazione consiliare n. 65 del 16.12.2021 e relativo allegato, inerenti la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro di Feletto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Revisore Unico

dott. Renato Murer



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*In merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprimo il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, con esito **Favorevole***;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-21

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario
Pizzol Lucia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*In merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprimo il parere di regolarità contabile, con esito **Favorevole***;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-21

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario
Pizzol Lucia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 del 28-12-2021**

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19
agosto 2016 n. 175**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 121.

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO li
03-02-2022

L' INCARICATO

Pizzol Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 del 28-12-2021**

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19
agosto 2016 n. 175**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO
Pizzol Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.